

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 934}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 ottobre 1972 (Stampato n. 256)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCALFARO)

Interventi per la salvaguardia di Venezia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 ottobre 1972*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmo-

sferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

ART. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predisporre e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comitato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità ecologica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Gli indirizzi del CIPE vengono adottati in coerenza con la programmazione economica nazionale.

ART. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

La Regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano.

ART. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i Comuni interessati ai fini dell'applicazione

delle misure di salvaguardia, obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata.

I Comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere, per le zone di sviluppo considerate dal piano comprensoriale, alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale stesso.

TITOLO II

ART. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente del Magistrato alle acque, che la presiede;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti della regione Veneto;

un rappresentante della provincia di Venezia;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato;

due rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni compresi nel territorio in cui si applicano le misure di salvaguardia.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le

determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente del Magistrato alle acque, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere da esprimere entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni, è vincolante.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente del Magistrato alle acque, che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando gli enti locali non avranno redatto o modificato gli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale.

ART. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche su terreni demaniali, nel territorio dei comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre 30 giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni od i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

TITOLO III

ART. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;
- c) restauro degli edifici demaniali;
- d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali;
- g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

ART. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Comitato di cui al comma seguente, del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale è autorizzato per legge a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche esteri.

Il presidente del Magistrato alle acque avrà il compito di coordinare tutti gli studi in corso o di prossimo inizio riguardanti l'applicazione della presente legge.

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifi-

ca e tecnologica, sentita la Regione interessata, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo Comitato viene a sostituirsi al « Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » reependone gli studi e le sperimentazioni.

ART. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

L'organico del Magistrato alle acque di Venezia verrà ampliato con una nuova sezione composta di ingegneri sanitari e di tecnici in materia di inquinamento.

E fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. I requisiti delle acque scaricate verranno definiti entro 120 giorni dalla promulgazione della presente legge dal Ministero dei lavori pubblici con apposito regolamento.

Gli impianti di depurazione dovranno permettere il rispetto delle caratteristiche delle acque fissate da detto regolamento.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La Regione del Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, un Consorzio per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

Il Consorzio usufruirà dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 maggio 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'amenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso

di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva la multa non può essere inferiore alla metà del massimo.

ART. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. La Regione del Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del primo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano in quanto compatibili le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437.

ART. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

ART. 12.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, della Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonché riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

ART. 13.

Gli interventi di cui alla lettera *f*) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati e, fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, possono essere realizzati sulla base di piani di comparto approvati dal Comune previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 5. Il comparto edilizio dovrà avere carattere organico e dovrà tendere alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in esso compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia;

3) dovrà essere prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica;

4) l'attuazione di piani particolareggiati sarà realizzata a mezzo di comparti edificatori aventi le caratteristiche indicate nel precedente n. 2. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori, con il parere vincolante della Soprintendenza ai monumenti di Venezia;

5) l'esecuzione delle opere previste dai comparti di cui al numero precedente sarà affidata alle aziende previste nel numero 3) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. Nei casi in cui le opere saranno realizzate dai proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, la legge delegata prevederà le modalità per la concessione di mutui e contributi, questi ultimi in misura non inferiore al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere stesse:

6) dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per l'edilizia di interesse artistico monumentale e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e per d'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque ed è effettuato:

a) per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, oltre al residuo del 70 per cento, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

7) sarà prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 6);

8) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

9) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

ART. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

ART. 15.

È esentato dall'imposta di consumo e dall'imposta erariale, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia, il gas consumato come combustibile negli impianti termici.

L'introduzione in Venezia di materiale e di apparecchiature tecniche per il restauro di insigni opere monumentali e d'arte è esente da qualsiasi imposizione fiscale ed onere doganale.

ART. 16.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga all'articolo 11 della legge 29 aprile 1971, n. 287, alla concessione, senza contributo dello Stato, della costruzione ed esercizio di una autostrada che colleghi Vittorio Veneto al confine di Stato.

ART. 17.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

a) lire 80 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;

c) lire 50 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 15 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

ART. 18.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 17 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

ART. 19.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

ART. 20.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente articolo 17.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1972, di lire 21 miliardi nell'anno 1973, di lire 21 miliardi nell'anno 1974, di lire 19 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 17, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

ART. 21.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo 17, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 16 miliardi nell'anno 1973, di lire 18 miliardi nell'anno 1974, di lire 18 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976.

ART. 22.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte

te negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

ART. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976. le occorrenti variazioni di bilancio.